

CONVENZIONE

AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA, AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA, DEL DOTT. SIMONE CASTIGLIONI.

Visto il decreto legislativo del 17 agosto 1999 n. 368 “Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE” che, nel Titolo VI, disciplina la formazione dei medici specialisti;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto interministeriale 4 febbraio 2015 n.68 recante “Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria”;

Visto il Regolamento generale e didattico per la formazione specialistica di area sanitaria emanato con D.R. del 14 dicembre 2015;

Considerato che ai Rettori delle Università è consentito stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale (art. 27 D.P.R. 382/80);

Considerato che è nell’interesse generale delle Università utilizzare competenze e strutture extrauniversitarie per assicurare una migliore e più completa realizzazione dei propri compiti istituzionali, in particolare per quanto riguarda la possibilità di far acquisire agli allievi dei corsi significative esperienze tecnico-pratiche di tipo specialistico;

Visto il D.R. n. 3243/2017 del 12.12.2017 con il quale la Prof.ssa Patrizia DI IORIO, Presidente della Scuola di Medicina e Scienze della Salute, è stata delegata alla firma delle convenzioni di *Ateneo finalizzate all’inserimento delle strutture “complementari” e “fuori rete” formativa delle Scuole di Specializzazione* in capo alla suddetta Scuola;

Visto il decreto interministeriale 13 giugno 2017 n. 402 ed in particolare il punto 1.2 dell'All. 1;
Tenuto conto che la struttura socio-sanitaria ospitante con nota del 10/01/2020 ha manifestato la propria disponibilità a stipulare con questa Università un rapporto convenzionale al fine di contribuire al completamento dell'attività richiesta per la formazione degli specializzandi della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale;

Vista la delibera del Consiglio della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale assunta in data 22/01/2020 relativa alla proposta di stipula della presente convenzione;

Richiamato il Provvedimento d'urgenza della Scuola di Medicina e Scienze della Salute del 04/02/2020 Prot. n. 117 con il quale è stata approvata la presente convenzione;

TUTTO CIO' PREMESSO

TRA

L'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara, con sede in Chieti, via dei Vestini 31, codice fiscale n. 93002750698, rappresentata dalla Prof.ssa Patrizia DI IORIO, in qualità di Presidente della Scuola di Medicina e Scienze della Salute dell'Università medesima, d'ora in poi denominata "**Soggetto Promotore**";

E

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, con sede in Napoli, Via Sergio Pansini, n. 5, CAP 80131, C.F. 06909360635, rappresentata legalmente dal Direttore Generale, Avv. Anna Iervolino, di seguito denominata "**Soggetto Ospitante**".

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 - Tirocinanti

Il Soggetto Ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture per lo svolgimento di attività di tirocinio di formazione specialistica il Dott. Simone Castiglioni, medico in formazione

specialistica presso la Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale dell'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara (d'ora in poi denominato "tirocinante") dal 01/10/2020 al 31/03/2021;

Art. 3 – Luoghi di tirocinio

Il Soggetto Ospitante mette a disposizione del tirocinante il personale e le attrezzature della U.O.C. Chirurgia Generale Oncologica Mini Invasiva afferente al DAI di Chirurgia Generale e Specialistica, al fine di raggiungere gli obiettivi formativi del tirocinio.

Art. 4 – Modalità di svolgimento del tirocinio

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal Consiglio della scuola in sede di programmazione, il tirocinante svolgerà la propria attività secondo il piano degli obiettivi delle competenze da acquisire e delle attività previste.

Art. 5 – Natura giuridica del rapporto di tirocinio

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro. La frequenza del tirocinio è finalizzata all'acquisizione delle capacità professionali previste dall'ordinamento della scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

Art. 6 – Tutore

L'attività di tirocinio si svolgerà sotto la guida del Prof. Francesco Corcione, Direttore U.O.C. Chirurgia Generale Oncologica Mini Invasiva afferente al DAI di Chirurgia Generale e Specialistica.

Art. 7 – Comunicazione e accertamento della frequenza

L'accertamento della regolare frequenza di tirocinio presso le strutture del soggetto ospitante è affidato al tutore individuato, il quale provvederà a comunicare mensilmente al Direttore della scuola di specializzazione di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola stessa.

Art. 8 – Monitoraggio e verifica dell'attività di tirocinio

Durante lo svolgimento di tirocinio l'attività di formazione sarà verificata dal tutore universitario, designato dal Consiglio della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo. Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione in tirocinio degli specializzandi, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Art. 9 – Tutela assicurativa

Il tirocinante provvede, con oneri a proprio carico, a garantire idonee coperture per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dallo specializzando in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

Art. 10 – Sicurezza

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 del D. Lgs. n. 81 del 2008 e ss.mm., sulla base degli accordi Stato Regioni del 21/12/2011, il Soggetto Promotore si fa carico della formazione generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro da impartire al medico in formazione specialistica in tirocinio, mentre il soggetto ospitante si impegna ad assicurare la formazione specifica secondo le risultanze della valutazione dei rischi, in relazione ai rischi effettivamente presenti nei luoghi di lavoro a cui il medico in formazione viene destinato e alla mansione assegnatagli.

Art. 11 – Servizi, strutture logistiche e uniformi di servizio

Il Soggetto Ospitante assicura al tirocinante che svolge attività pratica nell'ambito della presente convenzione l'accesso alla mensa o ad altre strutture logistiche di supporto e l'uniforme di servizio, nelle modalità previste dal vigente regolamento in uso.

Art. 12 – Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo, il tirocinante è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, nei tempi e luoghi indicati negli artt. 3, 4 e 5.

Durante l'attività di formazione presso il Soggetto Ospitante, il tirocinante è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgeranno presso la Scuola di Specializzazione di appartenenza. Il tirocinante deve rispettare gli orari assegnati, le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Art. 13 – Riservatezza/Protezione dei dati personali

- I soggetti impegnati nelle attività sono tenuti ad osservare le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003 Codice Privacy, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento stesso.
- L'Azienda e l'Università si qualificano entrambe come autonomi titolari del trattamento.
- Limitatamente alla stipula e alla gestione del rapporto convenzionale, le persone che agiscono per conto delle parti dichiarano di essere informate sull'utilizzo dei propri dati personali. I dati personali sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati ed utilizzati per attività funzionali alla stipulazione ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti e per gli adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

Nell'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo i medici in formazione individuati operano quali persone autorizzate al trattamento (incaricati del trattamento) in riferimento all'Azienda, sulla base di formale designazione da parte del Responsabile aziendale del trattamento, da individuarsi nel Direttore della struttura ove i professionisti prestano la propria attività.

Art. 14 – Oneri finanziari

Per l'attuazione della presente convenzione non conseguirà né al Soggetto Promotore né al Soggetto Ospitante alcun onere finanziario aggiuntivo. Ogni attività sarà svolta nel rispetto della normativa vigente e dell'ordinamento didattico della Scuola di Specializzazione di Area Sanitaria.

Art. 15 – Durata della convenzione

La durata della presente convenzione è di mesi sei con decorrenza dal 1° ottobre. La durata potrà essere prorogata per espressa manifestazione di volontà delle Parti, mediante comunicazione scritta

da inviare tramite Posta Elettronica Certificata. Il tirocinante potrà svolgere attività di tirocinio in regime di *stage* per un periodo non superiore ai diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritto.

Art. 16 – Oneri fiscali

Agli effetti fiscali, le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso in base all'art. 4 della parte II della tariffa allegata al D.P.R. 26.4.1986, n. 131 e successive modifiche, a cura e spese della parte richiedente.

L'imposta di bollo è dovuta ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, DPR 642/1972, nella misura vigente al momento della stipula e verrà assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 7 del D.M. 23 gennaio 2004.

L'imposta di bollo rimane ad esclusivo carico del soggetto ospitante che fornirà al soggetto promotore copia dell'avvenuto pagamento.

Art. 17 – Foro competente

Nei termini di legge, le parti convengono sin d'ora che il Foro di Napoli sarà competente a dirimere tutte le controversie nascenti dalla presente convenzione o ad essa relative.

Art. 18 – Norma Finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e il Regolamento generale e didattico per la formazione specialistica di area sanitaria dell'Università degli Studi "G. D'Annunzio".

Per l'Università degli Studi

Per l'Azienda Ospedaliera Universitaria

"G. D'Annunzio" di Chieti – Pescara

"Federico II"

Il Presidente della Scuola di Medicina e Scienze della Salute

Il Direttore Generale

Prof.ssa Patrizia DI IORIO

Avv. Anna Iervolino